



\$JJLRUQDPHQWR PDJJLR 3155
,QVHULUH /RJR
(QWH)LQDQJ
LDQWH



CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO SCRITTURA PRIVATA PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) AVVISO PUBBLICO
“MISURA 1.3.1. “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI
(OTTOBRE 2022)” - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 “DATI E
INTEROPERABILITÀ” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA –
NEXTGENERATION EU - IMPLEMENTAZIONE WEBAPI REST
ALIMENTAZIONE SIUSS PER L’AGGIORNAMENTO DEL CASELLARIO
DELL’ASSISTENZA TRAMITE L’INTEROPERABILITÀ CON PDND
(PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI) CON I SERVIZI WELFARE
EROGATI DAL COMUNE

DI PADOVA CUP H51F22004770006 CIG B1F7586BF3
ORDINE N. 48/2024

Tra i signori:

- Ing. Corò Alberto, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Innovazione e Transizione Digitale del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.f. del Comune: 00644060287);
- Pompeo Vigano', nato a [omissis] il [omissis], il quale

dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante dell'impresa Clesius S.r.l., con sede legale a Trento, via Kufstein n. 5, Codice fiscale/partita Iva 01469760225, in appresso denominata Appaltatore.

Si premette

- che l'intervento in oggetto rientra nella MISURA 1.3.1. "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI (OTTOBRE 2022)" - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 e che risulta finanziato con Decreto n. 152 - 1 / 2022 – PNRR, agli atti prot. n. 0047061 del 01/02/2023;
- che il servizio è stato aggiudicato all'Appaltatore per l'importo di € 10.000,00 oltre ad IVA, giusta determinazione di aggiudicazione n. 2024/53/0022 dell'11/07/2024, a seguito del buon esito dei controlli effettuati giusta determinazione di chiusura del procedimento di verifica dei requisiti dichiarati in sede di trattativa n. 2024/53/0040, ivi compreso il controllo degli adempimenti in materia di titolare effettivo ex art. 20 del D.Lgs. 231/2007;
- che l'appaltatore ha prodotto la dichiarazione attestante il rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR (Modello 1);
- che l'appaltatore ha sottoscritto la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- che l'Impresa aggiudicataria ha effettuato la comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della trattativa;

- che l'Impresa ha dichiarato di voler procedere al subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023;

- che con determinazione n. 2024/53/0022 del Dirigente del Settore Innovazione e Transizione digitale si è attestato, in materia di convenzioni CONSIP, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.

Formano parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati:

- il capitolato speciale d'appalto v_2_14;
- Documento tecnico Inps – Definizione del tracciato CSV per SIUSS;
- Documento tecnico Inps - Tabella dei codici di prestazione di Welfare;
- Documento tecnico Inps – Inps_Waas-Siuss specifica tecnica v1.0.1;
- Schemi XML per interscambio dati tra Ente e SIUSS
- Materiale didattico – SIUSS materiale didattico 2022
- Documento tecnico per l'interazione con la PDND
- l'offerta economica;

I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel capitolato speciale d'appalto o in altri elaborati progettuali,

prevalgono le previsioni qui contenute.

ARTICOLO 2 - Affidamento, corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione del servizio.

Il Comune di Padova affida all'Appaltatore il contratto del servizio di cui all'oggetto, per un importo complessivo di € 10.000,00, oltre a IVA, come risultante dall'offerta prodotta in sede di trattativa.

Il servizio sarà contabilizzato a corpo.

ARTICOLO 3 – Durata del servizio – penali.

Il servizio decorre dalla data del verbale di consegna del servizio stesso ed entro il 31/10/2024. L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio salvo il caso previsto dall'art. 1460 c.c..

La penale di ritardo per l'ultimazione del servizio è fissata nella percentuale dell'1 per mille, dell'ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

L'Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all'Impresa nell'esecuzione del servizio.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.

La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione non eseguita per effetto della sospensione parziale e l'importo totale della prestazione prevista nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della prestazione e il RUP non abbia disposta la ripresa del servizio stesso, l'esecutore può diffidare il RUP perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopraindicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa della prestazione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.

ARTICOLO 3 – BIS Obblighi previsti per gli appalti finanziati con PNRR e/o PNC e relative penali.

- L'appaltatore impegna un numero di dipendenti inferiore alla soglia prevista per il rispetto degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e all'art. 80, comma 5, lettera i) e inferiore alla soglia prevista per il rispetto degli obblighi previsti ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006.
- L'Appaltatore, si impegna a predisporre apposita relazione al termine del servizio attestante il rispetto degli obblighi specifici del PNRR, con particolare riferimento al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché al principio del contributo dell'intervento all'obiettivo climatico. Tale relazione dovrà essere resa e

firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico (Modello 2).

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR o dal PNC l'Appaltatore sarà chiamato a risarcire la Stazione Appaltante per i danni cagionati a quest'ultima a causa di inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a) fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta del finanziamento, ovvero la mancata presentazione della documentazione o l'irregolarità della documentazione presentata alla stazione appaltante, che determinino la perdita del finanziamento;
- b) violazione del principio DNSH e dei principi del tagging climatico e digitale;
- c) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili all'Appaltatore, che comportino la perdita del finanziamento;
- d) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all'Appaltatore, dell'Intervento che non consenta il raggiungimento dei target stabiliti dai decreti ministeriali di finanziamento e che, conseguentemente, determinino la revoca del finanziamento.

ARTICOLO 4 – Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore

L'appaltatore è inoltre tenuto a:

- attenersi, nell'esecuzione dell'appalto, alle norme specifiche in materia di PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR.

- far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (pubblicato in Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.

- curare la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.

L'Appaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l'assunzione di tutti gli oneri relativi.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall'Impresa utilizzando gli importi dovuti all'Impresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarità

denunciata non sia riconosciuta dall'Appaltatore, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dell'Appaltatore, si procede all'accantonamento di una somma pari all'irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse già ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione del servizio, l'Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.

ARTICOLO 6 – Subappalto.

L'appaltatore ha comunicato di non voler subappaltare.

ARTICOLO 7 – Forza maggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verificano danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.

ARTICOLO 8 - Pagamenti.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà in unica soluzione su presentazione di

fattura da emettersi successivamente all'accertamento da parte del RUP/Direttore dell'esecuzione, confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattuali. Detto accertamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dall'effettuazione della prestazione.

Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa fattura.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitivamente accertati.

ARTICOLO 9 - Pagamento delle retribuzioni.

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell'ambito del servizio, l'Amministrazione attuerà la procedura di cui all'art. 11, c. 6 del D.lgs 36/2023.

ARTICOLO 10 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.

Ai sensi dell'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato (anche in via non esclusiva) alla

commessa pubblica n. 000007300722 aperto presso SPARKASSE – CASSA DI
RISPARMIO IBAN: [omissis], agli atti prot. 0319686 del 17/06/2024.

I soggetti delegati a operare su tale conto sono: Vigano' Pompeo, codice fiscale
[omissis], Barbieri Gilberto codice fiscale [omissis] e Biscaglia Antonio codice
fiscale [omissis].

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria
controparte (subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce
causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto
bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla
stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG
(codice unico di gara) È B1F7586BF3 e il CUP (codice unico di progetto) è
H51F22004770006.

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è A511CB.

ARTICOLO 11 – Revisione dei prezzi e modifiche del contratto in corso**di esecuzione**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si rinvia all'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto –

art. 120, c. 9 Dlgs. 36/2023 Per le ipotesi previste dall'art.120, comma 9, del Codice dei contratti l'Appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto è tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Amministrazione pari alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo al servizio.

Ai fini della determinazione del quinto d'obbligo, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute.

Nel corso del servizio, l'Appaltatore può proporre al Responsabile Unico di Progetto/Direttore dell'esecuzione eventuali variazioni finalizzate al miglioramento del servizio che comportino una diminuzione dell'importo originario.

L'Amministrazione può sempre ordinare l'esecuzione di prestazioni in misura inferiore a quanto previsto dal Capitolato Speciale, nel limite di un

quinto dell'importo contrattuale, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo. La volontà di eseguire le prestazioni in misura inferiore a quanto previsto contrattualmente deve essere, tempestivamente, comunicato all'Appaltatore da parte del Responsabile Unico del Progetto e in ogni caso prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

ARTICOLO 12 – Verifica finale della conformità delle prestazioni eseguite.

La verifica di conformità delle prestazioni sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica della conformità delle prestazioni eseguite.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l'Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese.

ARTICOLO 13 – Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 17 settembre 2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672 del 29/10/2019) scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con valenza di “Patto di integrità” secondo le Istruzioni operative impartite dalla Segreteria Generale della Programmazione della Regione Veneto con nota prot. 456129 del 5.10.2022.

1) L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il

successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'allegato 1 al sopra citato Protocollo di legalità che comprende l'elenco previsto dall'art. 1, c. 53, L. 190/12 (ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo) integrato dalla fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

2) Qualora le "informazioni antimafia" relative all'Appaltatore, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

3) L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, rese dalle Prefetture.

4) L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

5) L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

6) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.

7) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

8) L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

9) La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-

bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

10) Nei casi di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

ARTICOLO 14 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c..

ARTICOLO 15 - Spese contrattuali.

Considerato il valore contrattuale inferiore ad euro 40.000,00, il presente contratto è esente dall'imposta di bollo.

ARTICOLO 16 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016

per la protezione dei dati personali.**Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati.**

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 35122 Padova, email: amministrativo.itd@comune.padova.it
pec: itd@pec.comune.padova.it

Dati di contatto del Responsabile protezione dati: dpo@comune.padova.it

Base giuridica e finalità del trattamento.

Il Titolare tratta i suoi dati personali comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Tutti i dati comunicati saranno utilizzati esclusivamente per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Diritti dell'interessato.

In qualità di interessato, l'Appaltatore può presentare al Comune di Padova, relativamente ai propri dati personali, istanza:

- di accesso, per sapere se sia in corso un trattamento degli stessi ed ottenere informazioni in merito;
- di rettifica, per garantirne la correttezza;

- di cancellazione, la quale è possibile solo se compatibile con il “Piano di conservazione” del “Manuale di gestione dei documenti e dei flussi documentali”, poiché il Comune di Padova è soggetto a precisi obblighi normativi di conservazione dei dati personali;
- di limitazione del loro trattamento, anche opponendosi alla loro cancellazione qualora gli stessi siano necessari per tutelare un suo diritto in sede giudiziaria;
- di opposizione al trattamento, che ha effetto solo qualora il Titolare del trattamento non debba obbligatoriamente proseguire lo stesso.

L'istanza può essere presentata direttamente al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati.

Qualora ritenga che il trattamento si svolga in violazione del GDPR, può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali od all'Autorità di Controllo dello Stato Membro ove risiede o lavora.

Modalità del trattamento

I dati dell'Appaltatore sono trattati in forma digitale nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR, ossia secondo correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, riservatezza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Ad essi sono riservate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ovvero al fine di prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. Il conferimento dei dati personali è necessario ed il loro mancato rilascio preclude la possibilità di dare seguito agli adempimenti di legge. Non è prevista: la diffusione dei dati ottenuti; l'uso di trattamenti o processi decisionali automatizzati volti a profilare gli

interessati; il trasferimento verso paesi terzi od organizzazioni internazionali.

Destinatari dei dati trattati

I dati dell'Appaltatore saranno comunicati al personale interno autorizzato al trattamento ed impegnato alla riservatezza del Settore Contratti Appalti e Provveditorato e se del caso, potranno essere comunicati a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica. Potranno essere comunicati ad ulteriori soggetti esclusivamente in virtù di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati saranno conservati per il conseguimento delle finalità sopra indicate per le quali sono stati raccolti, ossia per il periodo necessario all'espletamento del procedimento amministrativo correlato. Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di padova

Il Capo Settore Innovazione e

Transizione digitale

Ing. Alberto Coro'

per l'Appaltatore

società Clesius S.r.l.

Il legale rappresentate

Pompeo Vigano'